



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ridotti vantaggi fiscali per polizze vita: valutare altri investimenti

Autore: Redazione | 29/10/2013



Addio alla detrazione delle polizze vita e infortuni: per finanziare il minor gettito IMU lo Stato cerca fondi e taglia in modo consistente i vantaggi fiscali per i sottoscrittori delle polizze; cambiare la forma di investimento in un fondo pensione complementare potrebbe essere più conveniente sotto un profilo fiscale.

Dal 2013, per recuperare le risorse necessarie a coprire le minori entrate dell'IMU,

il Governo ha deciso di **ridurre** le **detrazioni fiscali** sulle **polizze vita e infortuni**. Tali polizze, fino al 2012, godevano di una detrazione IRPEF del 19% del premio versato nell'anno, fino a un tetto massimo di 1.291,14 euro. Per esempio, a fronte di un versamento annuale di 1.291,14 euro, ciascuno aveva diritto a una detrazione di 245,31 euro, che nel caso di lavoratore tenuto al "730" venivano restituite direttamente in busta paga.

A partire già dall'anno in corso, la detrazione subirà una **riduzione**: l'importo massimo non sarà più di 1.291,14 euro ma di 630 euro nel 2013 e addirittura, dal 2014, di 540,00 euro secondo le ultime modifiche in corso della legge.

Insomma, il legislatore sembra aver tradito la fiducia di chi **aveva sottoscritto una polizza** (magari decennale) pensando di mettere qualcosa da parte e nello stesso tempo risparmiare le imposte da pagare.

È evidente la **minore convenienza** di tale forma di **risparmio** rispetto al passato. Il vantaggio, infatti, sarà solo di 119,70 euro nel 2013 e di 102,60 euro nel 2014, con una riduzione del 51% nel primo caso e del 58% nel secondo caso.

Un aspetto discutibile del decreto IMU **[1]** consiste nell'introduzione di tale novità già nell'anno d'imposta in corso, con evidente violazione del principio di legge che le modifiche di norme tributarie non possono riguardare le regole ad anno fiscale in corso.

In seguito alla modifica, ciascun assicurato, rivolgendosi al proprio consulente finanziario, potrebbe valutare altre forme di risparmio **alternative** come le pensioni complementari, poiché ancora oggi **deducibili** interamente.

È opportuno, però, tenere conto delle condizioni contrattuali e in particolari della durata e dei premi legati al mantenimento dell'investimento, salvo la società non decida di riconoscere i premi anche in caso di cambio d'investimento.

di SERGIO AVOLIO

Note

[1] Dl n. 102 del 31.08.2013